



# Città di Chioggia *città d'arte*

**SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO**  
**Servizio Commercio - Servizio Attività Produttive**

**Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari**  
**Tel. 041 5534968 Fax 041 5534962**

*Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo*  
*Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro*

## **AUTORIZZAZIONE N° 4255 GIOCHI LECITI ALLE CARTE**

### **IL DIRIGENTE**

(Art.86 e 110 T.U.L.P.S.; art.194 e 195 R.D. 6 maggio 1940, n. 635; art.19, n. 8 D.P.R.24 luglio 1977, n. 616)

vista la domanda presentata in data 30/04/2013 prot.n. 18090, con la quale il Sig. **BIANCO GIUSEPPE**, nato a Carrara Santo Stefano (PD) il 30.07.1952 e residente in Chioggia (VE) Via Arnica n. 16, in qualità di titolare della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nei locali ubicati in Chioggia, Via Domenico Schiavo n. 114/116, chiede la licenza per aprire e gestire nel predetto esercizio attività di giochi leciti di carte e di società;(2);

visti gli artt.9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt.194 e 195 del Regolamento relative approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

visto l'art.19 n. 8 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

### **DA' LICENZA**

al Sig. **Bianco Giuseppe**,

sopra generalizzato di aprire e gestire nel suo esercizio la sala di giochi leciti di cui in premessa, sotto l'osservanza delle norme di legge e regolamenti vigenti e delle seguenti prescrizioni:

- l'esercizio del giuoco non è consentito durante l'eventuale protrazione dell'orario di chiusura dell'esercizio;
- non sono ammessi ai giuochi i minori degli anni 18;
- è vietato porre in palio, quale posta del giuoco, denaro o altra utilità, oltre il prezzo delle consumazioni dei giocatori;
- sono vietate le scommesse;
- per tenere altri giuochi e per collocare e mettere in funzione nell'esercizio apparecchi o congegni da giuoco o trattenimento, anche non automatici, dovrà essere richiesta ed ottenuta altra autorizzazione dal Sindaco.

Sono espressamente vietati tutti i giuochi elencati nella Tabella di cui all'art.110 del T.U.L.P.S.



# Città di Chioggia

*città d'arte*

La presente licenza:

- segue la licenza di pubblico esercizio prima detta, ma è valida esclusivamente per i locali di cui sopra;
- è automaticamente rinnovabile con il semplice eventuale adempimento degli obblighi fiscali;
- è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni di cui sopra nonché delle altre norme in vigore e per abuso da parte del titolare.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Allegati: Tabella dei giochi proibiti aggiornata in data 21/08/08 dalla Questura di Venezia.

Chioggia, il 06 MAG. 2014.



**IL DIRIGENTE**  
Dott. Michele Tiozzo

(1) « Bar, caffè, trattoria, ristorante, ecc. ».  
(2) Indicare altri giuochi richiesti.